SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 15 novembre 2017.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine della XVII legislatura».

2. All'art. 6, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, le parole: «di 50.000 euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di 80.000 euro per l'anno 2017 e fino alla conclusione dei lavori della Commissione».

Roma, 15 novembre 2017

La Presidente: BOLDRINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 80:

Presentato dai deputati Scanu, Amato, Paola Boldrini, Capelli, Carrozza, Catalano, Causin, Cova, Duranti, Lacquaniti, Rizzo, Simonetti e Zardini il 2 agosto 2017.

Assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 12 settembre 2017, con il parere delle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente, nelle sedute del 27 settembre, del 4 e del 18 ottobre 2017.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 14 novembre 2017 e approvato nella seduta del 15 novembre 2017.

17A07944

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2017.

Determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2016 e provvisorio per l'anno 2017 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;
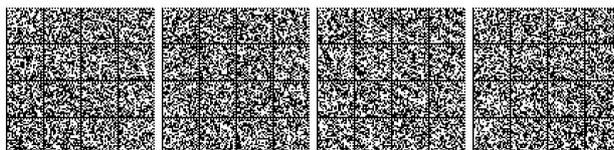
Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;

Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente Unico S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto;

Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente Unico S.p.A. al fine dell'avvio operativo delle attività e funzioni dell'OCSIT;

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di OCSIT, con nota del 27 novembre 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2016 (Budget OCSIT 2016);

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di OCSIT, con nota del 9 febbraio 2017, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2016 (Consuntivo OCSIT 2016);

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), con nota del 29 novembre 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2017 (Budget OCSIT 2017);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 febbraio 2017 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2017 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero dieci giorni;

Considerata la necessità di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2017 e che tale contributo è di titolarità dell'OCSIT stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016 recante le modalità di determinazione del contributo, per l'anno 2016, all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalità di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2016, sia le modalità di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2016

1. Il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato a consuntivo nella misura di 12.592.567 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo è a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7 comma 4 del citato decreto legislativo, così come identificate per natura a bilancio.

2. Per l'anno 2016 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che è ammontato a 15.593.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 3.000.433 euro.

3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2016 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 0,280364 per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2015 da ciascun soggetto obbligato.
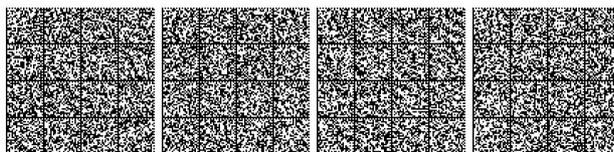
4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2016 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, nessuno escluso.

5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2016, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2017

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, è determinato nella misura di 24.995.000 euro.

2. Il contributo provvisorio per l'anno 2017 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.

3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2016 da parte dei soggetti obbligati, e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potrà essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2017, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non è dovuto da quei soggetti per i quali risulti un pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del precedente comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2017.

5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 852

17A07898

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 novembre 2017.

Rettifica della determina n. 1270 del 12 luglio 2017, di classificazione del medicinale per uso umano «Novoseven», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1859/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;
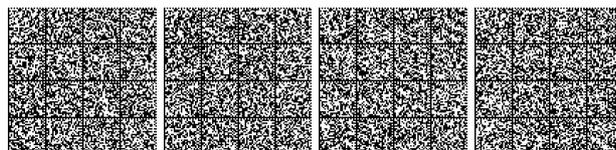
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione n. 1270 del 12 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2017, relativa alla specialità medicinale «Novoseven»;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta, poiché, a causa di un mero errore materiale, talune informazioni ivi contenute risultano incongrue e necessitano quindi di una migliore specificazione;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 1270 del 12 luglio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 1270 del 12 luglio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2017, relativa alla specialità medicinale NOVOSEVEN:

dove è scritto:

«Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)»,

leggasi:

«Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo (RNRL)».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A07874

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Programma operativo complementare al PON «Ricerca e Innovazione» 2014 - 2020 - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Riprogrammazione. (Delibera n. 55/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione (PAC) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 – dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la propria delibera n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visti il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, il professor Claudio De Vincenti è stato nominato Ministro senza portafoglio, e il DPCM, in pari data, con il quale allo stesso Ministro è stato conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la delibera di questo Comitato n. 44/2016 concernente l'approvazione del Programma operativo complementare «Ricerca e innovazione» 2014-2020 di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'importo di 412 milioni di euro;

Vista, altresì, la delibera di questo Comitato n. 11/2016 concernente l'approvazione del «Programma operativo complementare della Regione Campania» per l'importo di 1.236,21 milioni di euro;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 607-P del 22 giugno 2017 concernente sia la proposta di riprogrammazione del citato Programma operativo complementare «Ricerca e innovazione» 2014-2020 consistente, in particolare, nella riduzione della dotazione finanziaria del Programma di 100 milioni di euro (da 412 a 312 milioni di euro) e nell'esclusione della Regione Campania dall'ambito territoriale di intervento del Programma, sia la proposta di assegnazione di 100 milioni di euro, resisi disponibili a seguito di tale riduzione, al Programma operativo complementare della Regione Campania, la cui riprogrammazione è approvata con altra delibera di questo Comitato, adottata in data odierna;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta di riprogrammazione, predisposta dal DPCoe - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - viene illustrata la nuova articolazione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Ricerca e innovazione» 2014-2020, contenente, opportunamente ridimensionati in corrispondenza della riduzione della disponibilità finanziaria originaria, i medesimi assi tematici e le medesime linee di azione della versione originaria;

Considerato altresì che tanto il Programma operativo complementare quanto la nota informativa di cui trattasi contengono un errore materiale laddove viene indicato che l'ambito territoriale d'intervento del programma riguarda i territori del mezzogiorno in ritardo di sviluppo inserendo fra questi la Regione Sardegna in luogo della Regione Siciliana;

Considerato che sul citato Programma la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 6 luglio 2017 richiedendo, con riferimento alla nota informativa del DPCoe:

di aggiungere all'elenco delle regioni ricadenti nell'ambito d'intervento del Programma la Regione Campania;

di sostituire in tale ambito di intervento la Regione Sardegna con la Regione Siciliana, correggendo l'errore materiale contenuto sia nel programma sia nella nota informativa;

di prevedere che nell'attuazione del programma il Ministero dell'università e ricerca «... terrà anche conto dell'assegnazione della quota di 100 milioni di euro al POC della Regione Campania»;

Vista la nota n. 20784 del 10 luglio 2017 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di aver assentito alle richieste formulate in sede di Conferenza Stato-Regioni e ha dato corso alla riformulazione del programma nei termini indicati nel suddetto parere;
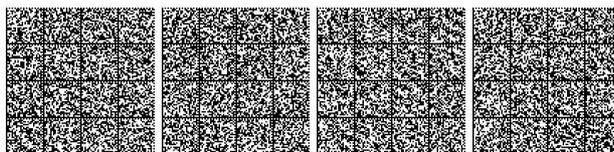
Rilevato che, ai sensi del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015, le modifiche ai programmi di azione e coesione approvati, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria, sono approvate con delibera di questo Comitato, su proposta dell'amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3407-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro della coesione territoriale e del mezzogiorno;

Delibera:

1. Riprogrammazione del «Programma operativo complementare di azione e coesione ricerca e innovazione 2014-2020».

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015, è approvata la modifica del «Programma operativo complementare ricerca e innovazione 2014-2020», che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

È altresì approvata la riduzione di 100 milioni di euro della dotazione finanziaria del suddetto Programma il cui valore complessivo viene ridotto da 412 milioni di euro a 312 milioni di euro.

Il Programma è articolato come indicato di seguito:

	(milioni di euro)
ASSE TEMATICO 1 CAPITALE UMANO	68,952
Azione 1 Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale	27,768
Azione 2 Mobilità dei ricercatori	41,184
ASSE TEMATICO 2 PROGETTI TELEMATICI	230,568
Azione 1 Infrastrutture di ricerca	62,400
Azione 2 Cluster	62,400
Azione 3 Progetti di ricerca	62,400
Azione 4 Precommercial Public Procurement	43,368
Asse assistenza tecnica	12,480
Totale	312,00

L'ambito territoriale d'intervento del Programma riguarda i territori del Mezzogiorno in ritardo di sviluppo, in particolare le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Campania e la Regione Siciliana.

Nell'attuazione del programma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca terrà anche conto che la riduzione di 100 milioni di euro è destinata, con altra deliberazione di questo Comitato adottata in data odierna, ad incrementare la dotazione del Programma operativo complementare della Regione Campania.

2. Norma finale

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, al Programma operativo complementare «Ricerca e innovazione 2014-2020», si applicano le regole di funzionamento di cui alla delibera di questo comitato n. 44/2016 citata in premessa.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il Segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti l'8 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1426

AVVERTENZA: L'allegato «Programma di Azione e Coesione - Ricerca e Innovazione 2014-2020» che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it alla sezione banca dati delibere http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2017/06/13/ricerca-delibere-cipe/

17A07884

DELIBERA 10 luglio 2017.

Programma operativo complementare Regione Campania 2014 - 2020 (Delibera Cipe n. 11/2016) Accordo di partenariato 2014 - 2020 (Reg. UE n. 1303/2013). (Delibera n. 56/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione coesione (PAC) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013 e sue successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il monitoraggio degli interventi complementari sia assicurato attraverso le funzionalità del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS) secondo le specifiche tecniche che sono state successivamente diramate con la circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 12 dicembre 2016 recante il conferimento dell'incarico di Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno al prof. Claudio De Vincenti nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Viste le delibere di questo Comitato n. 8/2015 e n. 10/2015 relative all'Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ed alla definizione dei relativi criteri di cofinanziamento pubblico nazionale adottate in accordo con quanto disposto dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delibera di questo Comitato n. 11/2016 concernente l'approvazione del Programma operativo complementare «Regione Campania» 2014-2020 per l'importo di 1.236,213 milioni di euro;

Vista altresì la delibera di questo Comitato n. 44/2016 concernente l'approvazione del POC «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'importo di 412 milioni di euro;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 607-P del 22 giugno 2017 concernente la proposta di riprogrammazione del citato Programma operativo complementare «Regione Campania» 2014-2020 consistente, in particolare, nell'aumento della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro (da 1.236,213 a 1.336,213 milioni di euro) al fine di assicurare copertura finanziaria alle iniziative, a regia della Regione Campania, connesse all'evento delle Universiadi a Napoli, previsto per il 2019;

Considerato che l'aumento di 100 milioni di euro proposto per il POC Regione Campania 2014-2020 — posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge 16 aprile 1987, n. 183 — è finanziato, come esplicitato nella medesima nota informativa allegata alla proposta, da una riduzione della dotazione finanziaria del POC «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 da 412 milioni di euro a 312 milioni di euro;

Tenuto conto che con delibera di questo Comitato adottata in data odierna è stata approvata la proposta di riprogrammazione del Programma operativo complementare «Ricerca e Innovazione» 2014-2020;
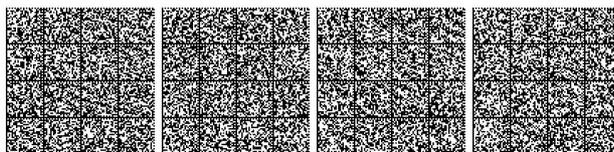
Considerato che sulla proposta di riprogrammazione del POC «Ricerca e Innovazione» del MIUR e del POC «Regione Campania» la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 6 luglio 2017;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 3407-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

Delibera:

1. Riprogrammazione del Programma operativo complementare 2014-2020 «Regione Campania».

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015, è approvata la modifica del Programma operativo complementare 2014-2020 «Regione Campania», che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

È altresì approvato l'aumento di 100 milioni di euro della dotazione finanziaria del suddetto Programma, il cui valore complessivo passa da 1.236,213 milioni di euro a 1.336,213 milioni di euro.

Il Programma è articolato come indicato di seguito:

Tabella 1- Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Campania

Asse tematico	Milioni di euro
Trasporti e mobilità	390,250
Ambiente e territorio	294,732
Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e per il patrimonio culturale	216,758
Capitale umano e lavoro politiche giovanili	287,000
Attività produttive	142,973
Capacità amministrativa e AT	4,500
TOTALE	1.336,213

2. Erogazione delle risorse.

Si precisa che l'ampliamento dei 100 milioni di euro della dotazione finanziaria del POC Campania, oggetto della presente delibera, non dovrà comportare ulteriori anticipazioni a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in quanto l'anticipazione del POC Ricerca e Innovazione è già stata interamente erogata.

3. Norma finale.

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, al Programma operativo complementare 2014-2020 «Regione Campania» si applicano le regole di funzionamento di cui alla delibera di questo Comitato n. 11/2016.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il Segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti l'8 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1428

AVVERTENZA: L'allegato «Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014 - 2020 - Regione Campania» che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it alla sezione banca dati delibere http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2017/06/13/ricerca-delibere-cipe/

17A07885

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DECRETO RETTORALE 6 novembre 2017.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università;

Vista la deliberazione n. 101 del Consiglio di amministrazione del 10 aprile 2017;

Vista la delibera n. 133 del 28 luglio 2017 con la quale il Senato accademico ha approvato la proposta di revisione dello Statuto;

Vista la nota prot. n. 83931 del 15 settembre 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di revisione dello Statuto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il richiesto parere da fornire entro il termine disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 102746 del 2 novembre 2017 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha concesso il nulla-osta per la pubblicazione del testo dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto è modificato così come riportato nel testo allegato al presente decreto. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto emanato con il presente decreto, è abrogato il vigente statuto approvato dal Senato accademico con deliberazione n. 156 del 22 dicembre 2011 e parere favorevole del Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 171 del 7 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Lecce, 6 novembre 2017

Il rettore: ZARA

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240/2010

Approvato con delibera n. 133 del 28 luglio 2017 del Senato accademico previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 101 del 10 aprile 2017

PARTE PRIMA
COMUNITÀ UNIVERSITARIA

TITOLO PRIMO
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
Principi generali

1.L'Università del Salento, di seguito denominata Università o Ateneo, è una comunità di persone che si riconoscono nella libera promozione della ricerca e della didattica come strumenti di sviluppo umano, di affermazione del pluralismo e di perseguimento delle pari dignità sociale.

2. L'Università è un'istituzione pubblica che riconosce e attua i principi, i diritti e i doveri previsti nella Costituzione italiana e nei Trattati dell'Unione europea.

3. L'Università agisce nella piena indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso, economico.

4. L'Università riconosce e attua il principio di pari opportunità e si riconosce nei principi espressi nella «Carta Europea dei Ricercatori».

5. All'interno della comunità universitaria nessuno può essere discriminato, in qualsiasi modo o forma, in ragione delle proprie scelte di studio, di ricerca e di insegnamento.

6. L'Università riconosce e garantisce pari dignità ai propri studenti, ne promuove la personalità libera e critica, rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono scelte e opportunità e cagionano discriminazione, valorizza il merito e l'eccellenza.

7. L'Università promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

8. L'Università promuove le attività di orientamento e tutorato e le attività extracurriculari come importante momento di formazione per gli studenti, di aggregazione per la comunità universitaria.

9. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base e applicata e si riconosce nel principio di valutazione. L'Ateneo nell'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale ai Dipartimenti terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai docenti afferenti alla struttura.

10. L'Università si avvale di finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati, nella piena autonomia di programmazione e sviluppo della comunità universitaria.

11. L'Università del Salento conferisce i titoli previsti dalla legge per i corsi di studio attivati.

Art. 2.
Principio di dignità del lavoro

Nell'organizzazione del lavoro l'Università:

promuove la valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto della libertà individuale dei lavoratori;

garantisce lo svolgimento delle relazioni sindacali;

garantisce la tutela della salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto della personalità morale dei lavoratori, ne promuove la cultura e ne diffonde le buone prassi;

tutela e promuove le pari opportunità.

Art. 3.
Principio di internazionalizzazione

L'Università considera l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica quale obiettivo strategico di sviluppo e quale modello di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi.

Art. 4.
Principio di separazione

L'Università si organizza separando le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle attività di valutazione, garanzia e controllo.

Art. 5.
Principio di pubblicità e trasparenza

1. L'Università conforma la propria attività al principio di trasparenza garantendo la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti.

2. Gli Ordini del giorno, i verbali ed i provvedimenti degli Organi d'Ateneo, fatto salvo il rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, sono pubblici.

Art. 6.
Principio di partecipazione

L'Università promuove la partecipazione delle sue componenti alla trattazione di temi di interesse generale anche attraverso l'organizzazione di conferenze di Ateneo

Art. 7.
Principio di semplificazione

Al fine di migliorare i propri modelli funzionali e organizzativi l'Università promuove la semplificazione procedimentale e normativa anche attraverso lo strumento del silenzio assenso nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
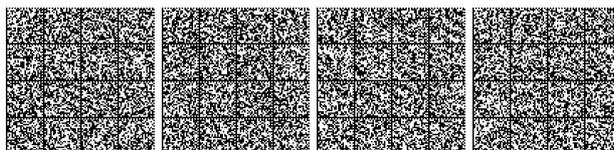
TITOLO SECONDO
DIRITTI E DOVERI

Capo primo
STUDENTI

Art. 8.
Diritti e doveri

1. L'Università s'impegna a rendere effettivi nei confronti dei propri studenti i principi e i criteri sanciti dall'art. 34 della Costituzione.

2. Sono studenti dell'Università tutti coloro che a qualsiasi titolo sono iscritti a corsi di studio, a corsi *post-lauream* e a corsi di dottorato.

3. L'Università garantisce l'osservanza dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti.

4. È dovere di tutti gli studenti attenersi a principi di correttezza e lealtà nei confronti dell'Università, dei docenti e di tutto il personale, rispettando altresì la legislazione sul diritto di autore, sulla privativa industriale, sui marchi, sui brevetti, sulle opere di ingegno, nonché astenersi dal plagio.

5. Al fine di migliorare la qualità delle attività svolte dalla comunità universitaria gli studenti hanno il diritto e il dovere di valutare le attività didattiche e i servizi prestati dall'Ateneo.

6. Nell'ambito di specifiche attività formative, agli studenti dei corsi di dottorato nonché a quelli dei corsi di laurea magistrale è aperta la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca.

Art. 9.
Libertà di riunione e organizzazione

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi all'interno dei locali dell'Università dandone adeguato preavviso e indicando un responsabile per il rispetto e la salvaguardia degli spazi utilizzati.

2. Gli studenti hanno diritto di proporre lo svolgimento di attività formative e culturali complementari all'offerta formativa.

Art. 10.
Studenti con disabilità

L'Università promuove e garantisce l'inclusione e la partecipazione effettive degli studenti con disabilità.

Art. 11.
Studenti lavoratori e a tempo parziale

Agli studenti lavoratori o impegnati a tempo parziale negli studi universitari l'Ateneo garantisce modalità idonee per il compimento degli studi.

Art. 12.
Studenti visitatori e ospiti

1. Durante la loro permanenza gli studenti visitatori e ospiti sono equiparati agli studenti iscritti, con le sole limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto.

2. Gli studenti stranieri non iscritti presso l'Ateneo possono fruire dell'assistenza linguistica e dell'orientamento specifico per il loro inserimento nella comunità universitaria.

Art. 13.
Tasse e contributi degli studenti

1. Gli studenti contribuiscono al sostegno economico della comunità universitaria, in conformità con i criteri di cui agli articoli 34 e 53 della Costituzione, fatte salve le eccezioni disposte dalla legge.

2. Gli studenti non italiani contribuiscono al sostegno economico della comunità universitaria nelle forme e nei modi previsti dai progetti di internazionalizzazione dell'Ateneo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati principalmente al miglioramento dei servizi dedicati agli studenti.

Art. 14.
Rappresentanza

1. L'Università promuove la rappresentanza elettiva degli studenti.

2. L'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato.

3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

4. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.

5. Negli organi elettivi a composizione mista la rappresentanza degli studenti è pari al venti per cento del totale dei componenti l'organo.

Capo secondo
DOCENTI

Art. 15.
Diritti e doveri

1. Salvo diversa disposizione di legge, la funzione docente è svolta nell'Università dai professori di ruolo, a contratto, straordinari a tempo determinato, visitatori che insegnano nell'Ateneo, nonché dai ricercatori di ruolo o a tempo determinato, che operano all'interno delle strutture di ricerca dell'Ateneo.

2. I professori di ruolo e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato compongono l'organico unico di Ateneo.

3. Le cariche di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio di disciplina e della Commissione etica e le cariche accademiche, ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello Statuto, sono incompatibili con la contestuale titolarità di incarichi politici o di dirigenza di partito.

4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico;

b) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo degli organi in cui si è componenti di diritto;

c) ricoprire il ruolo di direttore di scuola di specializzazione né far parte del relativo Consiglio di amministrazione;

d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Anvur;

e) ricoprire la carica di rettore, di Consigliere di amministrazione, di Senatore, di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche.

5. I docenti si riconoscono nel rifiuto di qualsiasi forma di conflitto d'interessi e nell'accettazione delle incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

6. È garantito ai docenti il diritto di:

partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Università;

essere valutati singolarmente per la propria attività didattica, di produzione scientifica e di gestione;

ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca e nella gestione.

7. Nei confronti degli studenti, i docenti hanno il dovere di:

garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, di ricevimento e di appello d'esami;

rispettare il calendario didattico, senza anticipare date rese pubbliche agli studenti;

fornire informazioni e garantire la visione della valutazione d'esame;

svolgere attività di orientamento e tutorato.
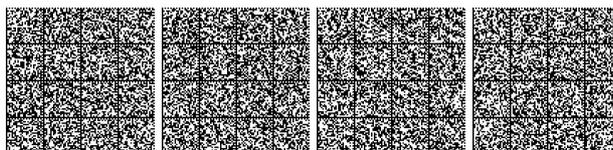
Art. 16.
Carico didattico

1. Il carico didattico del docente è computato e valutato con riferimento alle sue attività all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.

2. I ricercatori di ruolo svolgono attività didattica integrativa e di servizio agli studenti all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.

3. Ai ricercatori di ruolo, con il loro consenso, possono essere attribuiti insegnamenti con diritto alla retribuzione aggiuntiva nei limiti delle risorse di bilancio e secondo tempi, modalità e criteri stabiliti dal regolamento generale dei docenti.

Art. 17.
Giudizio tra pari

1. I docenti sono valutati per le proprie attività didattiche e scientifiche, in conformità con la legge e il Sistema di valutazione di Ateneo.

2. I docenti hanno diritto a un giudizio formulato da docenti di fascia pari o superiore a quella di appartenenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 18.
Rappresentanza

1. I docenti dell'Università hanno diritto a una propria rappresentanza, in conformità con la legge e con lo Statuto.

2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo nonché ai ricercatori di ruolo e a quelli a tempo determinato.

3. L'elettorato passivo è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 19.
Aree rappresentative dell'Ateneo

1. Per la formazione degli organi elettivi centrali di rappresentanza e programmazione, la comunità universitaria dei docenti si struttura nelle seguenti tre Aree rappresentative dei settori scientifico disciplinari dell'Ateneo:

giuridico-economica;

umanistico-sociale;

tecnico-scientifica.

2. L'inserimento di ciascun settore scientifico-disciplinare in un'Area rappresentativa è stabilito dal Senato accademico.

3. Ciascun docente dell'Ateneo, in qualità di elettore attivo e passivo, appartiene all'Area rappresentativa comprendente il proprio settore scientifico-disciplinare.

Art. 20.
Cariche accademiche e docenti a tempo definito

1. Sono Cariche accademiche:

il rettore;

il pro-rettore vicario;

il direttore di Dipartimento;

il presidente della scuola;

il direttore della Scuola superiore ISUFI;

il direttore della scuola di dottorato;

il direttore di scuola di specializzazione, con esclusione del direttore della scuola di specializzazione per le Professioni legali;

il presidente di Consiglio didattico;

il coordinatore di collegio dei docenti di dottorato.

2. L'opzione per il tempo pieno o per il tempo definito è resa pubblica.

Art. 21.
Docenti a contratto

1. All'atto di accettazione dell'incarico, i docenti a contratto dichiarano l'inesistenza di conflitti d'interesse o di situazioni di incompatibilità, previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice etico dell'Ateneo.

2. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale di attribuzione del contratto.

3. L'elenco dei docenti a contratto, con i relativi *curricula*, è pubblico.

Art. 22.
Professori visitatori

1. Sulla base di specifici progetti e in conformità con la legge e con lo Statuto, l'Università promuove l'inserimento nella propria offerta formativa e nella propria attività di ricerca di professori visitatori.

2. L'offerta formativa può essere integrata dai docenti di ruolo di altro Ateneo italiano, in virtù di specifici accordi e convenzioni tra Atenei stipulati secondo la normativa vigente e finalizzati al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

3. L'elenco dei professori visitatori, con i relativi *curricula*, è pubblico.

Art. 23.
Tutela della creatività intellettuale

L'Università garantisce e tutela le opere e le invenzioni prodotte al suo interno, nei modi e nelle forme della legge e assicura un *equo* compenso al loro creatore o inventore.

Capo terzo
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Art. 24.
Diritti e doveri

1. Il personale tecnico e amministrativo dell'Università, a cui sono equiparati ai fini delle norme del presente statuto i collaboratori ed esperti linguistici, gode dei diritti e adempie ai doveri previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

2. È garantita la tutela contro molestie sessuali, *mobbing* e qualsiasi forma di discriminazione.

3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti.

4. La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, nonché l'incarico di direttore generale sono incompatibili con la contestuale titolarità, in qualsiasi forma ricoperta, di incarichi politici o di dirigenza di partito.

Art. 25.
Formazione e aggiornamento

1. L'Università promuove e valorizza la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo.

2. Il personale tecnico-amministrativo ha il diritto e il dovere di perseguire la propria crescita professionale a mezzo di aggiornamenti e di formazione continua.

3. L'Università s'impegna per il coinvolgimento del personale tecnico-amministrativo nelle attività di formazione e predispone appositi programmi, in conformità con i contratti collettivi e con lo Statuto.

4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e sentita la Consulta del personale tecnico-amministrativo, adotta piani annuali o pluriennali di formazione e di aggiornamento.
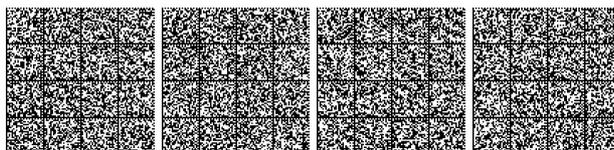
Art. 26.
Partecipazione ad attività didattiche e scientifiche

1. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca può partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Università.

2. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali può partecipare a procedure per l'attribuzione di contratti a titolo oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative.

Art. 27.
Rappresentanza

1. Il personale tecnico-amministrativo ha diritto alla rappresentanza nelle forme previste dallo Statuto.

2. L'elettorato attivo spetta al personale in ruolo a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato e l'elettorato passivo spetta unicamente al personale in ruolo a tempo indeterminato.

Capo quarto
PERSONALE ESTERNO ALL'UNIVERSITÀ

Art. 28.
Soggetti esterni

1. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca e i collaboratori esterni che svolgono attività di supporto alla didattica, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Università, fanno riferimento al Dipartimento cui appartiene il responsabile della ricerca o il titolare dell'insegnamento.

2. I docenti a contratto nonché i professori visitatori fanno riferimento al Dipartimento proponente.

3. I soggetti previsti nel presente articolo non godono dell'elettorato attivo e passivo.

TITOLO TERZO
SISTEMA DELLE FONTI

Capo primo
CRITERI GENERALI

Art. 29.
Fonti normative dell'Università

1. Sono fonti normative dell'Università la Costituzione, il diritto europeo, le leggi dello Stato e della Regione, lo Statuto, il Codice etico e i Regolamenti di autonomia.

2. Sono regolamenti di autonomia sia quelli di Ateneo che quelli interni dei singoli organi.

Art. 30.
Pubblicazione e cognizione delle fonti

1. Lo Statuto è adottato, emanato e pubblicato in conformità con quanto dispone la legge.

2. Il Codice etico e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge:

sono emanati con decreto del rettore;

sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno;

sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo;

entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

Capo secondo
STATUTO

Art. 31.
Adozione, revisione e adeguamento

1. L'iniziativa di revisione dello Statuto spetta:

al rettore;

ad almeno cinque componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione;

al Consiglio degli studenti, alla Consulta del personale tecnico e amministrativo e al Comitato unico di Garanzia, con proposta deliberata a maggioranza assoluta dei componenti;

ad almeno il cinque per cento degli studenti;

ad almeno il venti per cento dei docenti;

ad almeno il venti per cento del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

2. Le iniziative di revisione consistono nella richiesta di abrogazione o integrazione testuale o nell'aggiunta di articoli dello Statuto ovvero di parti di esso.

3. La revisione è approvata dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 32.
Regolamenti

1. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento per gli studenti;

d) il regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

e) il regolamento sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi;

f) il regolamento generale dei docenti;

g) il regolamento per i corsi di dottorato;

h) il regolamento per gli assegni di ricerca;

i) il regolamento su *spin off* e *start up* universitari.

2. I regolamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* sono deliberati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I regolamenti di cui alle lettere *d)* e *i)* sono deliberati dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico e, per quanto di loro competenza, dei Dipartimenti. I regolamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi competenti.

Sui regolamenti di cui alle lettere *b)*, *c)* è acquisito il parere del Consiglio degli studenti e sui regolamenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* è acquisito il parere della Consulta del personale tecnico-amministrativo.

3. I regolamenti delle strutture previste dal presente Statuto sono redatti in conformità ai regolamenti di cui al comma 1 e sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta dei rispettivi organi collegiali.

4. Per la gestione di determinate attività o esigenze, l'Università può adottare altri regolamenti anche di Ateneo, in esecuzione di leggi o indipendenti.
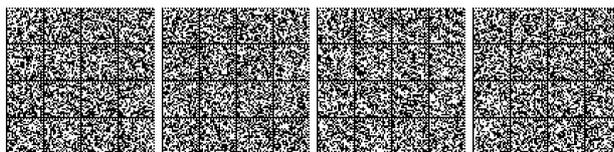
Capo quarto
CODICE ETICO E SISTEMI DI AUTOREGOLAZIONE

Art. 33.
Codice etico

1. Il Codice etico garantisce il rispetto della Parte prima dello Statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attività didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo.

2. Esso regola altresì i casi sia di conflitto di interesse sia di conflitti in materia di proprietà intellettuale.

3. Il Codice etico si applica alle attività di tutti i componenti della comunità universitaria anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'Università.

4. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

5. Sulle violazioni del Codice etico decide il Senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore e tenuto conto delle risultanze della Commissione etica, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto.

6. Le sanzioni del Codice etico sono distinte a seconda che riguardino l'inosservanza dei principi fondamentali dello Statuto e del Codice etico, oppure la violazione e il mancato rispetto delle altre disposizioni del Codice etico comprese quelle relative a diritti e doveri degli studenti, dei docenti o del personale tecnico-amministrativo.

In caso di accertamento di inosservanza dei principi fondamentali dello Statuto e/o del Codice etico, la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

In caso di accertamento di inosservanza delle altre disposizioni del Codice, comprese quelle relative a diritti o doveri degli studenti, dei docenti o del personale tecnico-amministrativo, la sanzione consiste nella sospensione e/o esclusione del responsabile, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, da una o più attività di sua competenza ovverosia per le condotte poste in essere da docenti e ricercatori da attività relative alla partecipazione agli Organi Accademici o a commissioni di ateneo anche per l'assegnazione di fondi o di borse di studio, per il personale tecnico-amministrativo dalla partecipazione a progetti di incentivazione o altre forme di incentivazione, per gli studenti dalla partecipazione al successivo appello di esame di profitto.

In caso di accertamento di violazione del codice etico in materia di concorsi, reclutamento, valutazioni comparative, la sanzione consiste nell'esclusione del responsabile dalle commissioni esaminatrici e dagli organi di valutazione per un periodo da sei mesi ad un anno.

7. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari *ex* art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 34.
Autoregolazione contro molestie sessuali, mobbing *e discriminazioni*

1. L'Università tutela con appositi strumenti di autoregolazione il diritto di tutti i componenti della comunità accademica a non subire molestie sessuali, mobbing e discriminazioni negli ambienti di lavoro e di studio.

2. Gli strumenti di autoregolazione costituiscono parametro di valutazione da parte del Comitato unico di garanzia.

PARTE SECONDA
ORGANIZZAZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO PRIMO
STRUTTURE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

Capo primo
DIPARTIMENTI E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 35.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie che hanno il compito di promuovere le attività di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nonché le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle attività di ricerca e di didattica e delle esigenze dei docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto è necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge.

3. Nel perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti hanno autonomia scientifica e regolamentare. Esercitano autonomia didattica nei limiti definiti dal regolamento didattico di Ateneo. Hanno autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti previsti dal regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

4. Il Dipartimento è costituito da docenti afferenti a gruppi di settori scientifico-disciplinari omogenei o impegnati in linee di ricerca omogenee.

5. Un Dipartimento può concorrere alla costituzione di strutture di raccordo.

Art. 36.
Costituzione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti da almeno trentacinque docenti di ruolo e ricercatori che vi afferiscono, di cui almeno sei professori di prima fascia. I mutamenti di afferenza, adeguatamente motivati, sono approvati dal Senato accademico sentiti i Dipartimenti interessati e regolati dal criterio dell'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca.

2. Possono partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento le figure previste dalle leggi vigenti.

3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e soppressi con decreto del rettore su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. Nell'atto di costituzione del Dipartimento è indicato l'elenco dei gruppi di settori scientifico-disciplinari dei quali il Dipartimento è responsabile e per i quali formula proposte di reclutamento, indice e gestisce procedure di valutazione comparativa, assegna, sentiti gli interessati, i carichi didattici per l'intero Ateneo anche mediante convenzione fra i Dipartimenti.

5. La responsabilità di ciascun settore scientifico-disciplinare è attribuita a un solo Dipartimento.

6. Un Dipartimento può chiedere, con delibera adottata a maggioranza assoluta, l'attribuzione della responsabilità di un settore scientifico-disciplinare. Il Senato accademico delibera il cambio di responsabilità a maggioranza assoluta, sentito il Dipartimento responsabile e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

7. Qualora il medesimo settore scientifico-disciplinare sia rappresentato in più di un Dipartimento, le proposte relative alla programmazione degli organici e le proposte di chiamata sono corredate dal parere di ciascun Dipartimento, ulteriore rispetto a quello responsabile, cui afferisca una quota pari ad almeno il quaranta per cento dei punti organico del settore scientifico-disciplinare oggetto della proposta.
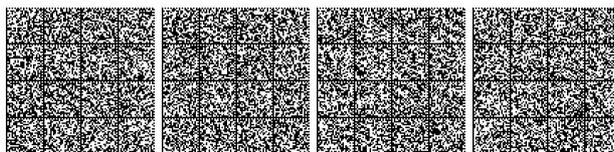
8. Se il personale docente scende al di sotto delle trentacinque unità, con decreto del rettore, su proposta del Senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione, sono disposte la soppressione del Dipartimento e l'attribuzione ad altri Dipartimenti dell'Ateneo della responsabilità dei settori scientifico-disciplinari ad esso originariamente riconosciuti.

Art. 37.
Funzioni

1. I Dipartimenti, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e dell'autonomia, in particolare:

a) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente:

1. delle proprie attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti e fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

2. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo;

3. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità;

b) definiscono, in linea con gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di amministrazione e le determinazioni del Senato accademico, gli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi;

c) sostengono l'attività di ricerca, predisponendo un piano annuale di impiego dei fondi conferiti a tal fine dall'Ateneo, da allocare secondo criteri di premialità e di incentivazione del merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo;

d) sono responsabili, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di Dottorato di ricerca;

e) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche;

f) predispongono e sviluppano progetti di ricerca reperendo le relative risorse;

g) propongono al Senato accademico, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione e la definizione dell'Offerta Formativa dei nuovi corsi di studio, nonché la soppressione dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento;

h) propongono al Senato accademico, su iniziativa dei Consigli didattici, l'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento acquisendo il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicurano, d'intesa con l'Amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei corsi e dei servizi agli studenti;

i) sostengono l'offerta formativa dei corsi di studio di altri Dipartimenti, anche stipulando apposite convenzioni e/o accordi pluriennali;

j) procedono, su richiesta di copertura degli insegnamenti da parte dei Consigli Didattici, sentiti gli interessati e il Dipartimento di afferenza ove diverso, all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità, in base a criteri di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi definiti dall'Ateneo;

k) affidano compiti didattici ulteriori e stipulano i contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio;

l) promuovono — previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio — l'attivazione di Master di primo e di secondo livello e sono responsabili della gestione dei Master attivati;

m) propongono al Senato accademico, sentiti i Consigli didattici, misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attività formative, quali programmi di mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio;

n) promuovono e gestiscono iniziative di alta formazione;

o) definiscono annualmente - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attività didattiche - le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori, nei gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità;

p) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilità;

q) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi da loro richiesti;

r) promuovono la nascita di *spin off* accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo;

s) definiscono annualmente le esigenze di personale tecnico-amministrativo;

t) provvedono alla gestione e alla manutenzione dei locali ad essi assegnati e delle attrezzature in essi presenti con particolare riguardo alle misure di sicurezza;

u) coordinano ed organizzano l'attività didattica delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi;

v) propongono al Senato accademico modifiche al Regolamento delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi.

2. La lettera *v)* del comma precedente non si applica alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.

3. I Dipartimenti attivano annualmente procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi.

4. Sono di competenza del Dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento di eventuali strutture di ricerca di sua pertinenza.

5. All'interno del Dipartimento possono essere costituite, per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico, Sezioni per specifiche Aree di competenza.

6. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 38.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di Dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta;

d) la commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento esercitando le funzioni di cui al precedente art. 37. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al quindici per cento dei componenti di cui alla lettera *a)* eletta dal personale in servizio a tempo indeterminato;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello del Dipartimento di riferimento pari al venti per cento dei componenti di cui alla lettera *a)*, con diritto di voto solo sui punti riguardanti la didattica e i servizi per gli studenti;

d) dai Responsabili Amministrativi senza diritto di voto.

3. Il direttore del Dipartimento è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed è nominato dal rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno. L'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Il direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. È incompatibile con la carica di Coordinatore del collegio dei docenti di un dottorato.

4. Il procedimento di elezione del direttore è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore:

a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione;

b) convoca e presiede il Consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
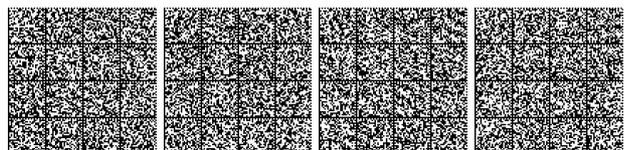
c) promuove, con la collaborazione della giunta, le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento;

d) in caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Dipartimento;

e) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche organizzate dal Dipartimento;

f) formula entro la fine di ogni anno accademico, di concerto con i Presidenti dei Consigli didattici e con la Commissione paritetica docenti-studenti, una relazione sull'attività didattica svolta;

g) adotta tutte le iniziative atte ad assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, compresa la segnalazione di eventuali condotte rilevanti come illeciti disciplinari;

h) nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dai Responsabili Amministrativi.

i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento del Dipartimento e dai regolamenti d'Ateneo.

6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

7. Il direttore può nominare tra i professori di ruolo un vicedirettore con delega alle funzioni di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 5.

8. La giunta di Dipartimento è organo di gestione ordinaria con funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue attività. In particolare, la Giunta collabora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione, predisponendo, di concerto con il direttore, le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio di Dipartimento. La giunta può, inoltre, deliberare sulle materie espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento e dai Regolamenti di Ateneo.

La giunta è composta dal direttore, dal vicedirettore vicario, dal vicedirettore di cui al comma 7 ove nominato, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da uno studente e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Ai lavori della giunta partecipano altresì i responsabili amministrativi, senza diritto di voto.

I Dipartimenti possono prevedere nei propri Regolamenti una composizione più ampia della Giunta, nel rispetto delle proporzioni sopra indicate. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 39.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. La commissione paritetica docenti-studenti è costituita secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

2. La commissione paritetica docenti-studenti:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, analizza la coerenza complessiva dell'offerta erogata dal Dipartimento e promuove la qualità della didattica in concorso con il Dipartimento, con i consigli didattici e con il nucleo di valutazione;

b) elabora indicatori della qualità e della efficacia della didattica che tengano conto dell'analisi delle *performance* complessive del Dipartimento, in riferimento agli altri Dipartimenti e alle strutture similari presenti in altri Atenei;

c) svolge attività di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

d) formula pareri sulla istituzione e sulla soppressione di Corsi di studio;

e) esprime parere sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei Corsi di studio secondo le norme vigenti.

3. La partecipazione alla Commissione paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 40.
Consigli didattici

1. I consigli didattici comprendono, di norma, i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e i corsi di laurea magistrale ad essi riconducibili e gestiscono le relative attività didattiche. Una diversa costituzione dei consigli didattici deve essere deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento.

2. Ciascun Consiglio didattico è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato che siano «docenti di riferimento» ai sensi della normativa vigente e da quelli che abbiano la responsabilità didattica di un insegnamento e che abbiano optato per l'afferenza a quel Consiglio, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi corsi di studio pari al venti per cento dei docenti e ricercatori che facciano parte del Consiglio Didattico. È consentita l'afferenza a più di un Consiglio didattico.

3. Partecipano altresì al Consiglio didattico senza diritto di voto i professori a contratto.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite a personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

5. Il Consiglio didattico:

a) propone al Dipartimento l'offerta formativa dei Corsi di studio di competenza;

b) programma, indirizza e coordina l'organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di studio, nonché la loro internazionalizzazione;

c) concorre ad assicurare la qualità dei percorsi formativi e l'accreditamento dei Corsi di studio;

d) cura la gestione delle carriere, esamina e approva i piani di studio degli studenti;

e) individua, proponendole al Dipartimento, le strategie per il miglioramento dei servizi destinati agli studenti;

f) monitora e verifica la qualità e l'efficacia della didattica e adotta le necessarie strategie per il miglioramento continuo dei relativi risultati;

g) monitora l'attività di servizio agli studenti svolta dai professori e dai ricercatori.

6. Ogni Consiglio didattico elegge al proprio interno, tra i professori a tempo pieno che assicurino almeno quattro anni di servizio prima del collocamento a riposo, un Presidente che dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta.

7. Il Presidente sovraintende al corretto svolgimento dell'attività didattica, nomina le commissioni di esame e di laurea e, in caso di necessità e urgenza, può adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio didattico.

8. La partecipazione al Consiglio didattico non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9 . La carica di presidente del Consiglio didattico è incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20 comma 1.

10. Il presidente del Consiglio didattico convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle relative attività.

11. Il presidente nomina tra i professori di ruolo e aggregati del Consiglio didattico un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 41.
Scuole

1. Due o più Dipartimenti, coerentemente con quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo, possono proporre la costituzione di Strutture di raccordo, denominate Scuole, per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche e servizi agli studenti comuni a tutti i corsi di studio attivati dai Dipartimenti proponenti.

2. Le Scuole sono costituite o soppresse, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.

3. L'organo deliberante è il Consiglio ed è composto:

dai direttori dei Dipartimenti costituenti;

dai presidenti dei consigli didattici che includono i corsi di studio attivati presso i Dipartimenti, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei Dipartimenti;
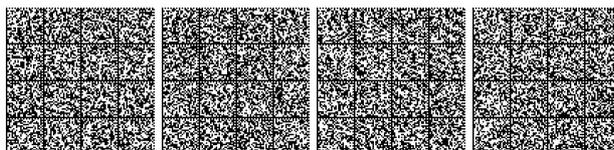
da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio dei Dipartimenti in misura pari al venti per cento della componente docente del Consiglio.

4. Il Consiglio è presieduto dal presidente della scuola, designato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia proposti dallo stesso Consiglio nel numero massimo di tre nominativi.

5. La carica di presidente della scuola dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

6. La carica di presidente della scuola è incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20 comma 1.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unità di personale tecnico amministrativo individuata da uno dei Dipartimenti costituenti.

Capo secondo
SCUOLE DI DOTTORATO

Art. 42.
Scuole di dottorato

1. L'Ateneo promuove l'alta qualificazione e l'internazionalizzazione dei percorsi dottorali istituendo una o più scuole di dottorato anche in collaborazione con altri soggetti attivatori.

2. La scuola di dottorato assicura il coordinamento dei corsi di dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi e ne verifica i risultati.

3. La scuola di dottorato elabora *standard* di qualità che, nel rispetto delle specificità di ogni Dottorato, siano in linea con quelli internazionali e utilizza procedure efficaci di monitoraggio del loro perseguimento.

4. La scuola di dottorato cura l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.

TITOLO SECONDO
ORGANI CENTRALI

Capo primo
RETTORE

Art. 43.
Funzioni

1. Il rettore è il garante dello Statuto ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo.

2. Il rettore è il rappresentante legale e processuale dell'università.

3. Il rettore è componente di diritto e Presidente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

4. Il rettore emana lo Statuto e i regolamenti di autonomia ed esercita le funzioni di vigilanza. Per la vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni didattiche dell'Ateneo il rettore è coadiuvato dai presidenti dei consigli didattici e dai direttori di Dipartimento.

5. Il rettore:

a) propone il documento di programmazione triennale dell'università secondo la normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

b) propone il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo secondo le previsioni di legge e di Statuto;

c) presenta all'Università ed al Ministero le relazioni stabilite dalla legge e dallo Statuto;

d) formula la proposta di incarico per il direttore generale secondo le previsioni di legge;

e) avvia il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. Il rettore è competente ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

f) in caso di necessità ed urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento;

g) adotta specifici atti su delega del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

h) costituisce con decreto le strutture dell'Ateneo;

i) autorizza i docenti a tempo pieno a esercitare le funzioni e i compiti esterni nei casi consentiti dalla legge;

j) esercita le funzioni non attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo dell'Università.

6. Il rettore nomina:

a) il pro-rettore vicario, scelto fra professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, il quale sostituisce il rettore in caso di impedimento o di assenza anche in Senato accademico;

b) i pro-rettori, scelti tra professori di ruolo dell'Università, per l'esercizio di funzioni e compiti definiti nel decreto di nomina;

c) i delegati, scelti tra professori o ricercatori di ruolo, per l'esercizio delle funzioni indicate nei decreti di nomina, in numero massimo coerente con le esigenze rettorali e le dimensioni dell'Ateneo;

d) i presidenti delle scuole.

7. Il rettore con proprio decreto formalizza la nomina per:

a) i componenti elettivi degli organi collegiali;

b) i componenti del presidio della qualità di Ateneo individuati dal Senato accademico, i componenti designati del comitato unico di garanzia, i componenti del Collegio dei revisori dei conti;

c) tutti i responsabili delle strutture di ricerca e di didattica.

Art. 44.
Elezione e durata

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. Il rettore è eletto a scrutinio segreto in collegio unico tra i professori ordinari a tempo pieno o che, all'atto della candidatura, dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione.

Il rettore è nominato dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

2. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

a. ai professori e ricercatori di ruolo;

b. ai ricercatori a tempo determinato;

c. al Consiglio degli studenti, e ai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti *a)* e *b)*, sul numero degli studenti con diritto di voto; ai fini del calcolo del predetto rapporto gli studenti che ricoprono più di una carica vengono computati e votano una sola volta;

d. al personale tecnico amministrativo con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti *a)* e *b)*, sul numero delle unità di personale tecnico amministrativo.

3. Il rettore dura in carica sei anni, anche in caso di anticipata cessazione del rettore precedente, e non è rieleggibile.

Art. 45.
Convocazione del corpo elettorale e candidature

1. Il Decano di Ateneo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue per anzianità di ruolo, convoca il corpo elettorale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica.

2. Le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del precedente rettore.

3. I candidati depositano la candidatura presso la Direzione generale dell'Università, allegando il programma elettorale e il proprio *curriculum* entro e non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di convocazione del corpo elettorale.

4. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale ha luogo la Conferenza d'Ateneo, per il confronto pubblico dei candidati e dei loro programmi.

5. La Conferenza di Ateneo è presieduta dal decano di Ateneo.
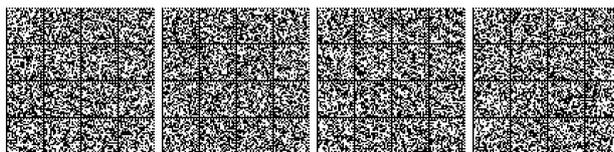
Art. 46.
Votazione e proclamazione

1. Dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano di Ateneo nomina la Commissione elettorale, costituita di tre professori di ruolo di prima fascia.

2. Ogni consultazione elettorale è valida quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

3. Il rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili.

4. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni consecutive, si procede con operazioni di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. In caso di parità, si procede al ballottaggio fino alla prevalenza di uno dei due candidati.

6. Dopo il conteggio pubblico dei voti il presidente della Commissione elettorale annuncia i risultati delle consultazioni.

Art. 47.
Cessazione anticipata

1. Nel caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di rettore saranno esercitate, sino alla nomina del nuovo rettore, dal pro-rettore vicario in carica o, nell'ipotesi di cessazione anche del mandato del Pro-Rettore vicario, dal professore di prima fascia Decano di Ateneo.

2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato elettorale, la convocazione ha luogo tra il quarantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni si svolgono entro il centoventesimo giorno dalla cessazione.

Art. 48.
Sfiducia

1. Il rettore può essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del suo mandato.

2. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la metà dei membri del Senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima adunanza successiva del Senato accademico e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

3. La mozione è votata a scrutinio palese ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato.

4. Una volta approvata dal Senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del Rettore.

5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre 40 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato. In tale periodo l'attività del rettore è limitata all'ordinaria amministrazione.

6. Il rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono assolte dal Decano di Ateneo fino alla nomina del nuovo rettore.

7. Il rettore sfiduciato non è rieleggibile.

Capo secondo
SENATO ACCADEMICO

Art. 49.
Funzioni

1. Il Senato accademico è l'organo dell'Università competente a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla normativa vigente, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole.

2. Il Senato accademico approva e modifica lo Statuto, i Regolamenti di autonomia e il Codice etico coerentemente alle previsioni del precedente art. 32 e 33, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione i progetti di federazione tra Atenei.

4. Il Senato accademico designa i rappresentanti dell'Università negli organismi esterni.

5. Il Senato accademico:

a. approva il Piano annuale di orientamento e tutorato;

b. decide sulle violazioni del Codice etico su proposta del rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

c. propone al Consiglio di amministrazione l'Offerta Formativa.

6. Il Senato accademico esprime parere:

a. sulla programmazione triennale e annuale del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo;

b. sulla programmazione triennale per la sostenibilità delle attività di Ateneo;

c. sulla destinazione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;

d. sull'individuazione dei parametri di efficienza ed efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca;

e. sul bilancio di previsione;

f. sulla fissazione di ambiti e criteri generali di operatività del Nucleo di valutazione e del Presidio della qualità di Ateneo;

g. sull'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e Scuole;

h. sul bilancio di previsione annuale e triennale e conto consuntivo dell'Università;

i. sulle contribuzioni a carico degli studenti;

j. sul regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

k. sulla istituzione di Centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;

l. sulla partecipazione dell'Università a organismi esterni;

m. sulla scelta del direttore generale.

7. Il Senato accademico svolge funzione di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti.

8. Il Senato accademico esercita le altre funzioni attribuite dalla legge o dallo Statuto.

Art. 50.
Composizione ed elezione

1. Sono componenti del Senato accademico:

il rettore;

otto direttori di Dipartimento;

nove rappresentanti dei docenti di ruolo;

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

quattro rappresentanti degli studenti;

rappresentante degli studenti di dottorato.

2. Sono eleggibili alla carica di Senatore accademico:

i direttori di Dipartimento;

i professori di ruolo e i ricercatori;

il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

gli studenti iscritti all'Università del Salento, nei limiti previsti dalla legge;

gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi.

3. I direttori di Dipartimento sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico da tutti i professori e ricercatori anche a tempo determinato dell'Ateneo.

4. Sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori sono eletti a scrutinio maggioritario in tre collegi plurinominali, corrispondenti a ciascuna Area rappresentativa dell'Ateneo, da tutti i docenti e ricercatori, dell'Ateneo, afferenti all'Area. I restanti tre sono eletti a scrutinio maggioritario in un collegio unico da tutti i docenti e ricercatori dell'Ateneo. Il regolamento generale di Ateneo garantisce la massima pluralità di rappresentanza delle aree scientifico - disciplinari presenti nell'Ateneo.
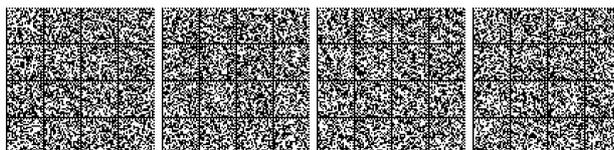
5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

6. I rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dagli studenti iscritti all'Università del Salento.

7. Il rappresentante dei dottorandi è eletto in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dai dottorandi iscritti all'Università del Salento.

8. Le modalità di convocazione dei seggi elettorali e di svolgimento degli scrutini sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

9. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo subentra il primo dei non eletti.

10. Il Senato accademico dura in carica quattro anni, con eccezione per la rappresentanza degli studenti, che dura in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta, e dei dottorandi il cui mandato biennale non è rinnovabile.

11. Il Senato accademico è convocato:

a) dal rettore almeno una volta ogni due mesi, in via ordinaria nonché quando lo ritenga opportuno;

b) su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Alle riunioni del Senato partecipa il direttore generale con funzioni di verbalizzazione.

12. Le modalità di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate dal regolamento interno.

Art. 51.
Commissioni

1. Il Senato può nominare commissioni istruttorie, comprendenti anche membri esterni.

2. Il Senato, all'atto del proprio insediamento, istituisce una Commissione permanente referente per la interpretazione o proposta di modifica delle disposizioni normative di autonomia, nonché per la ricognizione dello stato di attuazione dello Statuto e la promozione dei processi di semplificazione dell'Ateneo.

3. La commissione permanente è composta di cinque membri eletti a maggioranza assoluta dal Senato, tenendo conto delle competenze giuridiche possedute.

4. La commissione dura in carica per tutto il mandato del Senato accademico.

Capo terzo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 52.
Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività svolte al suo interno.

2. Il Consiglio è competente a deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di Corsi e sedi, l'adozione del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Ateneo.

3. Il Consiglio di amministrazione inoltre approva:

a. il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo che trasmette al Ministero dell'Università e al Ministero dell'economia e delle finanze;

b. le variazioni di bilancio;

c. i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi;

d. gli indirizzi di semplificazione amministrativa;

e. i criteri di ripartizione e di utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra Dipartimenti e servizi amministrativi e tecnici;

f. l'istituzione di Centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;

g. la partecipazione dell'Università a organismi esterni;

h. gli accordi e le convenzioni d'interesse generale.

4. Il Consiglio delibera il promovimento delle liti o la resistenza alle stesse tramite l'Avvocatura interna di Ateneo o l'Avvocatura dello Stato ovvero conferendo incarico ad avvocati del libero foro.

Art. 53.
Composizione ed elezione

1. Il rettore è componente di diritto del Consiglio di amministrazione.

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) tre professori di ruolo o ricercatori a tempo pieno in possesso di comprovate competenze in campo gestionale ovvero di significativa esperienza di alto livello scientifico e culturale;

b) un componente del personale tecnico-amministrativo in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di significativa esperienza professionale;

c) due rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti all'Università nei limiti stabiliti dalla legge;

d) due soggetti esterni, scelti fra personalità italiane o straniere esterne all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale.

3. I componenti interni di cui al comma 2 lettere *a)* e *b)* sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. I *curricula* dei candidati sono pubblicati sul sito web di Ateneo. L'ammissibilità delle candidature è verificata dal rettore. I candidati sono eletti a scrutinio maggioritario in collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.

4. I due rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico plurinominale proporzionale dagli studenti iscritti all'Università del Salento titolari del diritto di voto.

5. I due componenti esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. Sono nominati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta a seguito della presentazione di candidature conseguenti ad avviso pubblico emanato dal rettore con decreto che stabilisce i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione delle domande.

Il rettore, dopo la verifica di ammissibilità delle candidature, propone al Senato accademico un numero di candidati pari al triplo dei componenti da nominare.

6. Il mandato dei Consiglieri di amministrazione dura quattro anni ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

9. Il presidente nella prima seduta utile nomina fra i componenti un vicepresidente.

10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dal regolamento interno.

11. Per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera il Consiglio può costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri e con compiti deliberati a maggioranza assoluta.

Art. 54.
Funzioni di programmazione e vigilanza

1. Rientra nelle funzioni di programmazione e di vigilanza la verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto della programmazione del personale, ai fini della definitiva approvazione delle proposte di chiamata dei professori formulate dai Dipartimenti.
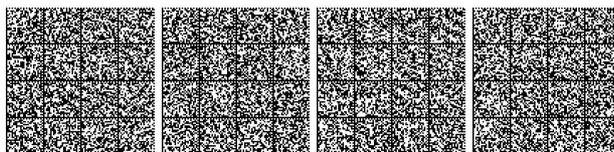
2. È altresì compito del Consiglio di amministrazione approvare:

a. i piani annuali o pluriennali per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

b. il trasferimento di risorse e mezzi;

c. la licenza su marchi o altri beni immateriali dell'Università;

d. gli accordi e i contratti di ricerca non di competenza del Senato accademico e dei Dipartimenti;

e. la determinazione delle tariffe per prestazioni a terzi;

f. tutti gli atti negoziali che non rientrino nella competenza dei centri autonomi di gestione e dei dirigenti.

Art. 55.
Competenza disciplinare

In conformità con lo Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, in ordine alle sanzioni da infliggere a professori e ricercatori universitari o procede all'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

Capo quarto
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 56.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti cura il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo, in conformità con il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Università tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti nell'Albo dei revisori contabili.

4. Il personale dipendente dell'Università non può essere componente del Collegio dei revisori.

5. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del rettore e durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

TITOLO TERZO
ORGANI DI GARANZIA

Capo primo
GARANZIE PARTECIPATIVE

Art. 57.
Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti dell'Università.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante per ogni Consiglio didattico attivato nell'Ateneo.

3. Il rappresentante è eletto dagli studenti iscritti al relativo Corso di studi.

4. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni, elegge a maggioranza assoluta il presidente al proprio interno e una giunta nelle forme indicate dal proprio regolamento interno.

5. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attività, il Consiglio degli studenti si avvale del supporto delle strutture della Direzione generale.

6. Al Consiglio degli studenti è attribuita la facoltà di vincolare annualmente un fondo pari al due per cento delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente, finalizzato a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo.

7. Il Consiglio di amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle strutture preposte all'erogazione dei servizi che il Consiglio degli studenti intende promuovere.

8. All'interno del bilancio dell'Università è istituito un fondo pari al dieci per cento dello stanziamento di cui al comma 6, per l'organizzazione delle attività del Consiglio degli studenti.

9. Le modalità di spesa sono disciplinate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

10. Il Consiglio degli studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:

a. determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

b. interventi di attuazione del diritto allo studio;

c. regolamento didattico di Ateneo;

d. regolamento per gli studenti;

e. bilancio preventivo dell'Ateneo.

11. Spetta altresì al Consiglio degli studenti:

a. proporre al Senato accademico il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione e nel Presidio della Qualità;

b. esercitare eventuali iniziative di revisione dello Statuto;

c. esprimere parere sulle proposte di revisione dello Statuto.

12. Il Consiglio degli studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre Università.

Art. 58.
Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo ha funzioni consultive e di proposta.

2. La Consulta può formulare proposte al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Comitato unico di garanzia, sulla qualità della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi in riferimento alle materie di competenza dei rispettivi organi.

3. La Consulta:

a. esprime parere al Consiglio di amministrazione sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

b. esercita eventuali iniziative di revisione dello Statuto;

c. esprime parere sulle proposte di revisione dello Statuto e sulle proposte dei Regolamenti di cui alle lettera *a)* ed *e)* dell'art. 32, comma 1, dello Statuto.

4. La Consulta è costituita da nove componenti elettivi che eleggono all'interno il Presidente .

5. I nove componenti sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo.

6. La Consulta dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Capo secondo
GARANZIE DI TUTELA

Art. 59.
Difensore civico

1. Il difensore civico assiste e consiglia studenti e utenti, che, a qualsiasi titolo, si ritengano lesi nei propri diritti o interessi per causa di disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli appartenenti all'Università.

2. Il difensore esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza scritta presentata da singoli o associazioni.
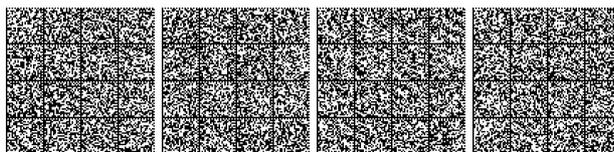
3. Il difensore interviene presso gli organi, le strutture o gli uffici dell'Ateneo, per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.

4. Il difensore garantisce il diritto al contraddittorio di tutte le parti interessate e non può assumere iniziative di natura disciplinare.

5. Il difensore è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti fra i nominativi di personalità esterne all'Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico emanato dall'Università.

6. I candidati devono possedere un *curriculum*, reso pubblico sul sito dell'Ateneo, che dia garanzia di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.

7. Il difensore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

8. Il mandato del difensore può essere revocato dal Senato accademico con delibera adottata a maggioranza assoluta su proposta del rettore, di concerto con il Consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

9. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il difensore, fornendogli tutti i documenti e le informazioni da lui richiesti.

10. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate dal difensore deve darne motivata comunicazione scritta al Rettore, al direttore generale e al Nucleo di valutazione.

11. Il Consiglio di amministrazione assegna le risorse per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

12. Il difensore civico è tenuto a redigere, a conclusione di ogni anno accademico, una relazione sull'attività svolta, illustrativa delle iniziative assunte, delle segnalazioni ricevute, delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro impatto sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi.

13. La relazione è trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico.

14. Il difensore civico ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo.

Art. 60.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia promuove e tutela, all'interno della comunità universitaria, le pari opportunità e il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di *mobbing*.

2. Il Comitato svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in tema di pari opportunità, di contrasto ai fenomeni di mobbing, di benessere lavorativo, di lotta verso qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.

3. Il Comitato può promuovere e coordinare studi, ricerche, attività di formazione e azioni positive al fine di realizzare le pari opportunità nella ricerca, nella didattica e nell'attività tecnico-amministrativa.

4. Il Comitato dura in carica quattro anni ed esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti i soggetti della comunità universitaria.

5. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale dell'Ateneo, che possiedano adeguate conoscenze e comprovata esperienza in materia di pari opportunità e di contrasto ai fenomeni di *mobbing* e di discriminazione.

6. Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo è designato con le medesime modalità un componente supplente.

La designazione deve garantire, per quanto possibile, la parità di genere.

7. Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti degli studenti designati su base elettiva in modo da assicurare nel complesso la parità di genere, che partecipano alle deliberazioni con esclusione delle materie nelle quali sia richiesta una composizione paritetica fra la componente sindacale e la componente dell'Amministrazione.

8. Il Comitato s'intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.

9. Il presidente del Comitato è eletto tra i componenti a maggioranza degli aventi diritto.

10. Il Comitato:

individua e risolve situazioni di discriminazione diretta o indiretta, di qualsiasi natura;

risolve in via conciliativa casi di *mobbing*;

suggerisce o promuove iniziative per la rimozione dei fattori discriminanti e la diffusione della cultura del rispetto e del benessere lavorativo, con piani di azioni positive, bilancio di genere, conciliazione vita privata/lavoro;

formula pareri, su richiesta, in tema di organizzazione dell'amministrazione, formazione del personale, criteri di valutazione del personale, verifica delle performance.

11. Il Comitato può esercitare l'iniziativa di revisione dello Statuto ed esprime comunque parere sulle revisioni dello Statuto.

12. Tutti gli uffici e gli organi dell'Ateneo forniscono al Comitato dati e informazioni necessari a garantirne l'effettiva operatività.

13. Il presidente del Comitato ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo.

14. Il presidente del Comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione riferita al personale dell'Ateneo, per l'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e al *mobbing*.

15. La relazione è trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico. La relazione è divulgata nelle forme previste dalla legge.

16. Il Comitato collabora con altri organismi regionali e nazionali, competenti sulle tematiche della parità e dell'antidiscriminazione.

17. Per la disciplina delle proprie attività, il Comitato adotta un proprio regolamento interno entro sessanta giorni dalla sua costituzione.

Capo terzo
GARANZIE DISCIPLINARI

Art. 61.
Illeciti disciplinari

1. I Docenti dell'Università sono soggetti a responsabilità e sanzioni disciplinari nei limiti stabiliti dalla legge.

2. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al rettore, su segnalazione scritta di organi, studenti e utenti dell'Università, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

3. L'iniziativa non può avere avvio sulla base di segnalazioni anonime.

4. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura il rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta.

5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di sanzioni sino alla censura il procedimento è di competenza del rettore.

Art. 62.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è composto da cinque docenti dell'Università in regime di tempo pieno, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato.

2. I componenti del Collegio sono eletti a scrutinio segreto dal Senato accademico a maggioranza di due terzi, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

3. I componenti del Collegio non possono ricoprire alcuna carica accademica.

4. Il presidente del Collegio è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori ordinari.
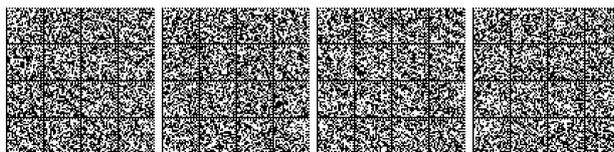
Art. 63.
Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si svolge in conformità alla legge, nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari, il quale è reso per i professori ordinari dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari; per i professori associati dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari e professori associati.

2. In qualsiasi fase del suo svolgimento è garantito:

a. il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto ad azione;

b. il diritto di replica del docente sottoposto ad azione su tutte le circostanze contestate;

c. il diritto del docente di farsi assistere da un difensore di fiducia, anche esterno all'Università;

d. l'accesso a tutte le fonti di prova da parte del docente sottoposto ad azione;

e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della decisione finale.

3. Il rettore esegue le richieste istruttorie del Collegio di disciplina.

4. L'avvio del procedimento disciplinare avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione o di conoscenza dei fatti.

5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, il rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina sulla base di una proposta motivata di sanzione.

6. Il Collegio dispone l'audizione del rettore o di un suo delegato nonché del docente sottoposto ad azione disciplinare e del denunciante.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del rettore, il Collegio si esprime con deliberazione a scrutinio segreto votata a maggioranza di due terzi.

8. Il parere è motivato con riguardo alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare.

9. Il parere del Collegio è vincolante.

10. Dopo la deliberazione del Collegio, tutti gli atti del procedimento sono trasmessi al Consiglio di amministrazione.

11. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione.

12. La deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere motivata e votata con scrutinio segreto a maggioranza assoluta, senza la rappresentanza degli studenti.

Art. 64.
Termini del procedimento

1. Per l'irrogazione della sanzione della censura, il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla segnalazione o conoscenza del fatto illecito.

2. In tutti gli altri casi, il procedimento si estingue ove la decisione di cui all'art. 63, comma 11, non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

3. Il procedimento può essere sospeso in caso di ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di amministrazione ovvero, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni ciascuna, al fine di acquisire atti o documenti non in possesso delle parti.

Art. 65.
Ne bis in idem

1. Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del Codice etico e di violazione dell'autoregolamentazione contro il *mobbing* non possono costituire oggetto di più procedimenti e sanzioni.

2. In tal caso, spetta al rettore procedere alla unificazione degli stessi, con l'attribuzione della competenza esclusiva ad uno solo degli organi secondo il principio della prevalenza di competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 66.
Strutture autonome

Le strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti definiti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono i Dipartimenti, la Scuola Superiore ISUFI, il Centro Linguistico d'Ateneo ed il Centro Unico per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising.

TITOLO QUARTO
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Art. 67.
Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.

2. Il direttore generale:

a) predispone il bilancio unico ed il bilancio consolidato di Ateneo sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio stabiliti ed aggiornati dal Ministero, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo unico e il rendiconto unico in contabilità finanziaria;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di Governo dell'Università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

c) coadiuva il rettore, nell'ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di amministrazione ed in coerenza con il programma triennale delle attività, nell'elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e cura l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di Governo, della gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

e) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale e annuale della performance organizzativa dell'Ateneo e sottopone al Nucleo di valutazione, per il Consiglio di amministrazione, la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;

g) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di amministrazione nel piano delle performance;

h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;
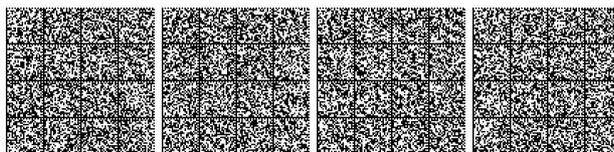
i) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento generale di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

j) indirizza, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi;

k) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

l) esercita la potestà disciplinare sul personale anche dirigente secondo le previsioni di legge ed in particolare del decreto legislativo n. 150/2009;

m) stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'Università.

3. Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il Senato accademico. È scelto, a seguito di avviso pubblico, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali nel settore pubblico o privato. L'incarico di direttore generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

4. Il direttore generale designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario è nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico.

5. La valutazione annuale della *performance* del direttore generale è approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Nucleo di valutazione, d'intesa con il rettore.

6. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico con funzioni verbalizzanti.

Art. 68.
Funzioni dirigenziali

Ai dirigenti dell'Università, nell'ambito delle competenze previste per ciascuno di essi dagli atti organizzativi dell'Ateneo, sono attribuite le funzioni e conferiti i poteri previsti dalla vigente normativa statale, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria.

Art. 69.
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università comprendono trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di Enti pubblici e di privati nonché entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.

3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione, in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.

4. L'Università può utilizzare, per le spese di investimento, nei modi previsti dalla legge, prestiti, mutui e *leasing*, garantendo l'impiego equilibrato delle risorse su scala pluriennale.

5. Il corrispettivo della licenza onerosa dell'utilizzo di marchi e brevetti dell'Università costituisce forma autonoma di autofinanziamento.

6. I dividendi, comunque denominati, spettanti per la partecipazione a organismi pubblici o privati attraverso cui l'Università realizza i propri fini istituzionali di didattica e di ricerca, confluiscono nel bilancio dell'Ateneo e sono interamente destinati ai suddetti fini.

7. Le donazioni di qualsiasi contenuto e provenienza sono accettate con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

PARTE TERZA
SISTEMA D'ATENEO

TITOLO PRIMO
SCUOLA SUPERIORE ISUFI

Art. 70.
Scuola superiore ISUFI

La Scuola superiore ISUFI ha l'obiettivo di valorizzare la qualità dell'offerta didattica dell'Università del Salento e favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione con caratteri di interdisciplinarità, internazionalità e collegialità.

Art. 71.
Organizzazione della Scuola

1. La Scuola superiore ISUFI persegue le proprie finalità formative ispirandosi a principi di interdisciplinarità e collaborazione con i Dipartimenti dell'Università.

2. La Scuola superiore ISUFI può svolgere attività di alta formazione post lauream avvalendosi della collaborazione delle altre strutture didattiche e di ricerca dell'Università.

3. La Scuola superiore ISUFI eroga tutti i servizi previsti dal decreto ministeriale n. 338/2013 e successive modifiche e integrazioni.

4. La Scuola superiore ISUFI non dispone di personale docente proprio. Per lo svolgimento delle sue attività si avvale di personale docente dell'Università del Salento e di altre istituzioni universitarie e di ricerca anche straniere e di studiosi di elevata qualificazione scientifica.

5. La Scuola superiore ISUFI può realizzare percorsi formativi in collaborazione con le altre Università pugliesi o con altre istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito di apposite convenzioni che prevedano anche una congrua partecipazione ai costi.

Art. 72.
Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

a) il comitato scientifico;

b) il direttore;

c) il consiglio direttivo;

d) il consiglio didattico.

Art. 73
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico ha carattere interdisciplinare ed è formato da cinque componenti eletti dal Senato accademico a maggioranza assoluta, su proposta del rettore, tra insigni studiosi della comunità scientifica nazionale ed internazionale.

2. Il mandato dei componenti ha durata di quattro anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Il Comitato scientifico coadiuva il direttore nella definizione delle strategie di promozione, sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.

4. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 74.
Direttore

1. Il direttore è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta tra una terna di studiosi di prestigio internazionale proposta dal rettore.

2. Il direttore resta in carica quattro anni, è immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la propria attività a tempo pieno.
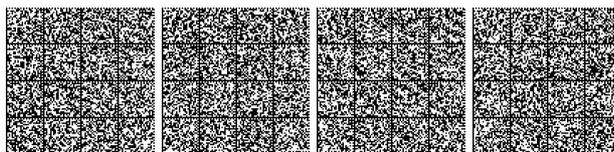
3. Il direttore:

a. convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico e il Consiglio didattico;

b. promuove e coordina le attività della Scuola e ne assicura il funzionamento;

c. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Università e con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;

d. presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attività;

e. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato accademico relativamente ai punti aventi per oggetto tematiche inerenti all'ISUFI.

Art. 75.
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal direttore ed è composto da un Referente per ciascun Dipartimento.

2. Il Consiglio direttivo coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e programmazione delle attività della Scuola, predispone gli atti per il Consiglio didattico e svolge tutte le altre funzioni che il regolamento interno gli attribuisce.

3. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 76.
Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è composto dal Direttore, dai responsabili di corso di insegnamento almeno semestrale, e da rappresentanti degli allievi della Scuola in misura pari al venti per cento dei propri componenti docenti.

2. Il Consiglio didattico programma e gestisce le attività didattiche della Scuola.

3. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio didattico con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 77.
Disposizioni normative di riferimento

1. Le attività di selezione e formazione degli allievi sono disciplinate dal regolamento didattico della Scuola.

2. L'attività svolta dai docenti dell'Università del Salento, la costituzione ed il funzionamento degli organi della Scuola, nonché l'istituzione e il funzionamento dei servizi integrativi sono disciplinati da uno o più regolamenti interni.

3. La Scuola rilascia titoli finali agli allievi che completino i percorsi formativi programmati.

TITOLO SECONDO
BIBLIOTECHE, MUSEI E CENTRI

Art. 78.
Sistema bibliotecario

1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo coordina, programma e sviluppa le attività di incremento, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale, digitale e archivistico dell'Ateneo; cura inoltre il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica e l'accesso all'informazione scientifica.

2. Il Sistema opera anche in cooperazione con i corrispondenti sistemi di altre Università o Istituzioni, italiane e straniere.

Art. 79.
Sistema dei musei, parchi, orti botanici, osservatori scientifici

1. Il Sistema museale di Ateneo comprende le strutture museali attivate nell'Ateneo amministrate dai Dipartimenti di riferimento e svolge la funzione di valorizzare ed incrementare il patrimonio museale dell'Università e di curare e promuoverne la conoscenza.

2. Queste strutture operano con autonomia organizzativa all'interno del Dipartimento proponente e coordinandosi all'interno di un sistema comune con quelle esistenti.

3. L'Università può stipulare contratti e convenzioni o costituire consorzi con soggetti esterni per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di musei, parchi, orti botanici e osservatori scientifici finalizzate alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell'Università o ad essa affidati.

Art. 80.
Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico di Ateneo svolge attività di formazione linguistica nonché di elaborazione e diffusione di materiali linguistici per l'apprendimento delle lingue straniere.

2. Il Centro linguistico, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate, offre altresì ad utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera.

3.Il direttore del Centro linguistico è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, tra tre docenti di ruolo con comprovate competenze plurilingue, proposti dal rettore a seguito di apposito avviso pubblico.

4. Il direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 81.
Centri e Laboratori

L'istituzione di Centri o Laboratori dipartimentali, interdipartimentali o interateneo è proposta dai Dipartimenti interessati e deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

TITOLO TERZO
ALTRE STRUTTURE

Art. 82.
Fondazione dell'Università

L'Università può costituire una o più Fondazioni Universitarie, secondo criteri e modalità definite dalla normativa vigente, con delibera del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta previo parere favorevole del Senato accademico espresso a maggioranza assoluta.

Art. 83.
Poli didattici

1. L'Università promuove l'offerta formativa e la ricerca nei due Poli didattici di Lecce e di Brindisi.

2. Nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei vincoli negoziali, assunti con enti e istituzioni del territorio, l'Università disciplina le procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

Art. 84.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo.

3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante fondi utilizzabili ai sensi della normativa vigente.
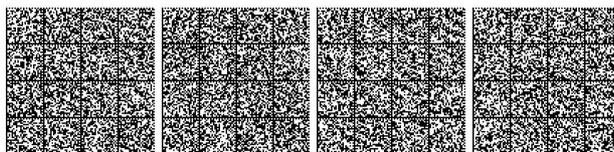
PARTE QUARTA
RAPPORTI ESTERNI

Art. 85.
Relazioni esterne

1. L'Università favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.

2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

3. I rapporti a valenza generale con enti esterni sono regolati da appositi protocolli d'intesa, convenzioni o accordi di programma, approvati dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. Il parere è vincolante qualora da tali rapporti o atti derivino oneri finanziari per l'Università.

4. I rapporti di cui al comma 2 si conformano alle seguenti regole:

a. attestazione del livello universitario dell'attività svolta;

b. disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

c. destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

d. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e. limitazione del concorso dell'Ateneo, quanto al ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

Art. 86.
Accordi con amministrazioni pubbliche

1. L'Università stipula accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività istituzionali comuni.

2. L'Università può stipulare una convenzione con la Regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Università o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.

Art. 87.
Accordi con istituzioni private

L'Università può concludere accordi o protocolli d'intesa con istituzioni private, locali, nazionali o internazionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 88.
Partecipazione a organismi

1. L'Università promuove e partecipa a società di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.

2. Eventuali dividendi spettanti all'Università stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo.

3. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza d'uso di marchi o altri beni immateriali dell'Università è autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 89.
Convenzioni di Dipartimento

1. I Dipartimenti possono direttamente stipulare convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell'Ateneo o di altre Università o con istituzioni, italiane e straniere, per le attività rivolte all'esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della didattica, di formazione post lauream, di dottorato, nonché per l'offerta di corsi tenuti da professori visitatori e per la promozione della internazionalizzazione, a condizione che le predette attività siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo e con gli scopi di ricerca e di formazione del Dipartimento e che il rapporto esterno sia coperto da risorse appositamente programmate dal Dipartimento e comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo o preveda soltanto entrate.

2. La convenzione è comunicata al rettore.

Art. 90.
Federazione universitaria

L'Università può federarsi con altri Atenei ai sensi della normativa vigente. La federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed enti o istituzioni nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

PARTE QUINTA

SISTEMA DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE
DELLA QUALITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA

Art. 91.
Sistema di valutazione e promozione della qualità

1. L'Ateneo adotta un sistema di valutazione e promozione che include metodi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte, anche attraverso indagini condotte tra gli studenti e l'intera comunità universitaria. I risultati sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle strutture didattiche e di ricerca, per la gestione efficiente delle risorse disponibili e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attività.

2. Il sistema di valutazione e promozione della qualità didattica e scientifica di Ateneo include il Nucleo di valutazione e il Presidio della qualità di Ateneo.

3. Il Presidio della qualità di Ateneo propone agli organi di Governo dell'Ateneo linee di indirizzo finalizzate al perseguimento della qualità e dell'efficacia delle attività di didattica e di ricerca e provvede al monitoraggio e all'analisi dei risultati conseguiti dall'Ateneo.

Art. 92.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, istituito presso l'Università, promuove la cultura della qualità e del merito nell'ambito degli atti di indirizzo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, e verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010.

3. Al Nucleo di valutazione, inoltre, sono attribuite le funzioni di cui all'art. 14, decreto legislativo n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. Il Nucleo, quando opera in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), si conforma alla normativa vigente in materia.

4. Il Nucleo di valutazione svolge anche tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.
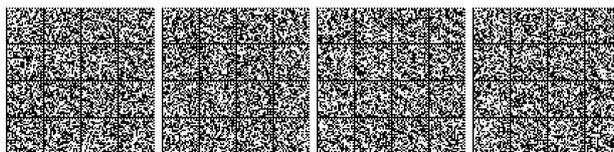
5. Il Nucleo di valutazione si compone di sette membri, in prevalenza esterni all'Ateneo, aventi elevata qualificazione professionale di cui almeno due componenti esperti in materia di valutazione. Il curriculum dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Università.

6. I componenti sono nominati dal Senato accademico. Il rettore propone quattro membri esterni e una rosa di sei docenti per la designazione dei due membri interni. Il Consiglio degli studenti propone il proprio rappresentante.

7. Il Coordinatore è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo nominati nel Nucleo di valutazione ed eletto dagli stessi componenti del Nucleo.

8. Il mandato dei componenti del Nucleo di valutazione è quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti è biennale.

9. Per le finalità di valutazione e controllo strategico l'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la facoltà di pubblicizzare e diffondere gli atti, nel rispetto della normazione a tutela della riservatezza.

10. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di valutazione sono stabilite con regolamento, approvato dal Nucleo medesimo ed emanato con decreto rettorale.

Art. 93.
Presidio della qualità di Ateneo

1. Il Presidio della qualità di Ateneo:

a. svolge funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di assicurazione della qualità dell'intero Ateneo;

b. individua e propone l'adozione e l'utilizzo di strumenti comuni per l'assicurazione di qualità e di attività formative ai fini della loro applicazione;

c. svolge attività di supporto nei confronti:

c.1. dei Dipartimenti e di altre strutture dell'Ateneo, al fine di garantire la qualità della ricerca scientifica e delle attività di terza missione;

c.2. dei Corsi di studio, al fine garantire la qualità della formazione.

2. Il Presidio, inoltre:

a. procede al monitoraggio dell'attività di produzione scientifica e di ricerca dell'Università da sottoporre periodicamente alle valutazioni degli organi accademici;

b. diffonde la conoscenza degli standard di valutazione della ricerca elaborati a livello nazionale e internazionale e promuove modalità di pubblicità dei risultati della ricerca coerenti con tali standard;

c. elabora le linee guida di fissazione dei parametri, sulla base:

c.1. delle direttive formulate dal Senato accademico;

c.2. dei criteri elaborati dalle associazioni scientifiche nazionali o internazionali;

c.3. degli indicatori utilizzati a livello nazionale e internazionale.

3. I criteri di valutazione, i parametri di applicazione degli stessi e i dati utilizzati sono definiti e resi pubblici prima dell'avvio di ogni procedura di valutazione.

4. La composizione del Presidio deve in ogni caso garantire la presenza di almeno due membri per ciascuna delle tre Aree rappresentative dell'Ateneo. Essi sono nominati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra docenti di elevata qualificazione scientifica, che abbiano presentato candidatura a seguito di avviso pubblico. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

È garantita altresì la presenza di uno studente il quale si esprime solo sulla assicurazione della qualità della didattica e sulla valutazione della didattica e resta in carica due anni.

5. Tutti i componenti del Presidio rendono pubblico il proprio *curriculum*.

PARTE SESTA
REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 94.
Regole generali relative agli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti in Statuto.

2. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari.

3. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le delibere sono assunte con voto palese, salvo che non riguardino giudizi su persone, chiamate di professori e provvedimenti disciplinari.

Art. 95.
Funzioni consultive a favore degli organi collegiali

1. Un parere obbligatorio si considera acquisito in senso favorevole se l'organo competente, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta o il termine più breve imposto da ragioni di urgenza, non lo abbia reso né abbia espresso l'esigenza di avere chiarimenti.

2. La richiesta di chiarimenti di cui al comma precedente interrompe il termine di sessanta giorni per una sola volta.

Art. 96.
Decadenza, dimissioni, impedimenti e prorogatio

1. I componenti elettivi degli organi collegiali decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o se viene meno una delle condizioni di loro eleggibilità, secondo modalità e termini disciplinati nel regolamento generale di Ateneo.

2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato di un membro elettivo di un organo collegiale subentra il primo dei non eletti. Ove il subentro non sia possibile, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive.

In entrambi i casi il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo.

3. Salvo che sia diversamente disposto, i titolari di cariche accademiche restano in carica per non più di quarantacinque giorni dopo la scadenza del mandato, garantendo lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 97.
Conflitto tra organi

1. Il rettore risolve con decreto motivato i conflitti tra organi dell'Ateneo, tranne che per il conflitto tra Dipartimenti, la cui risoluzione compete al Senato accademico.

2. Nel caso di mancato funzionamento di un organo di Ateneo per un periodo superiore a quattro mesi, il rettore ne dispone con decreto motivato lo scioglimento, indice nuove elezioni e ne esercita i poteri in via sostitutiva.

Art. 98.
Sfiducia e revoca

1. Chiunque ricopra una carica monocratica elettiva, diversa da quella di Rettore, può essere sfiduciato.

2. La proposta di mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti dell'organo. La mozione di sfiducia è discussa, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima riunione utile ed è approvata con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Nei confronti di chi ricopre una carica monocratica per nomina può essere adottato un motivato provvedimento di revoca previo ascolto dell'interessato.

4. Nei quarantacinque giorni successivi alla sfiducia o alla revoca si procede a nuove elezioni o a nuova nomina.
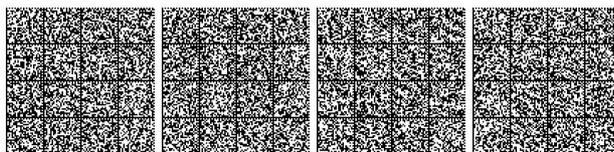
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 99.
Entrata in vigore

1. Le presenti modifiche dello Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari che disciplinano le procedure elettorali attuative delle modifiche statutarie i competenti organi dell'Università avviano le procedure volte a garantire la costituzione degli organi di nuova istituzione e per l'elezione o designazione:

a) dei componenti di cui all'art. 53, comma 2, lettera *a)* e *b)* dello Statuto;

b) della rappresentanza degli studenti di cui all'art. 38, comma 2, lettera *c)*, dello Statuto;

c) dei componenti di cui all'art. 60, comma 6, dello Statuto;

d) dei componenti del Comitato scientifico di cui all'art. 73 dello Statuto;

e) dei componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 75 dello Statuto;

f) dei rappresentanti degli allievi della Scuola di cui all'art. 76, comma 1, dello Statuto.

3. L'elezione o la designazione dei nuovi componenti di cui alle lettera *a)* ed *e)* del comma precedente comporta la decadenza dei componenti in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

4. Gli organi monocratici e i componenti degli altri organi collegiali restano in carica fino alla scadenza del loro originario mandato.

Art. 100.
Pareri

I pareri, comunque denominati, previsti dallo Statuto, se non diversamente stabilito, sono da intendersi privi di efficacia vincolante per l'organo richiedente.

Art. 101.
Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto e dai regolamenti di autonomia dell'Ateneo si rinvia alle leggi statali vigenti in quanto applicabili all'Università.

17A07886

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Teva Italia».

Con la determinazione n. aRM - 167/2017 - 813 del 30 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VALGANCICLOVIR TEVA ITALIA.

Confezione: 042890018;

Descrizione: «450 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL;

Confezione: 042890020;

Descrizione: «450 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

Confezione: 042890032;

Descrizione: «450 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07875

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Placatus»

Con la determinazione n. aRM - 168/2017 - 2135 del 30 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Noos S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PLACATUS.

Confezione: 028626012;

Descrizione: sciroppo 0,1% flacone 200 ml;

Confezione: 028626024;

Descrizione: gocce 1% flacone 30 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07876

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Respicur»

Con la determinazione n. aRM - 169/2017 - 348 del 2 novembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Takeda Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RESPICUR.

Confezione: 027435078;

Descrizione: «400 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

Confezione: 027435080;

Descrizione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

Confezione: 027435155;

Descrizione: «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07877

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Modula 625»

Con la determinazione n. aRM - 170/2017 - 3004 del 2 novembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Marco Antonetto S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MODULA 625.

Confezione: 027928011;

Descrizione: «625 mg compresse» 36 compresse;

Confezione: 027928035;

Descrizione: «34,72% granulato» 1 flacone da 100 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07878

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Carbonato e Magnesio Idrossido Marco Antonetto».

Con la determinazione n. aRM - 171/2017 - 3004 del 2 novembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Marco Antonetto S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO MARCO ANTONETTO.

Confezione: 041464013;

Descrizione: «475 mg+100 mg compresse masticabili» 36 compresse;

Confezione: 041464025;

Descrizione: «475 mg+100 mg compresse masticabili aroma crema limone» 36 compresse;

Confezione: 041464037;

Descrizione: «475 mg+100 mg compresse masticabili aroma crema menta» 36 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07879

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spasmolyt»

Estratto determina AAM/PPA n. 1062/2017 del 3 novembre 2017

Autorizzazione della variazione C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale SPASMOLYT

Codice pratica: VN2/2017/118

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 2, 4.3 e 4.6 (solo titoli) e 4.8, 2, 3 , 4 , 5 e 6 e introduzione del foglio illustrativo ed etichette, relativamente al medicinale Spasmolyt, nelle forme e confezioni:

AIC n. 040353017 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040353029 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040353031 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 040353043 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Rottapharm S.p.a. (codice fiscale 04472830159) con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5, 20122 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07891
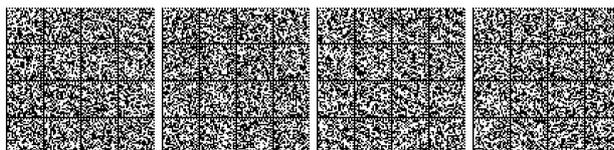
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cuvitru»

Estratto determina AAM/ PPA n. 1063 del 3 novembre 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza di medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza relativamente al medicinale: CUVITRU

Numero procedura europea: AT/H/0631/001/II/004

È autorizzato l'aggiornamento dei paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo nonchè modifiche minori nell'etichettatura relativamente al medicinale «Cuvitru», nelle forme e confezioni:

AIC n. 044244010 - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

AIC n. 044244022 - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

AIC n. 044244034 - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

AIC n. 044244046 - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 1 flaconcino in vetro da 40 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Baxalta Innovations GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna-Austria, Industriestrasse 67, CAP A-1221, Austria (AT).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07892

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardura», «Normothen» e «Benur».

Estratto determina AAM/PPA n. 1090 del 13 novembre 2017

Autorizzazione della variazione: C.I.4) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza di medicinali per uso umano e veterinario - una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza relativamente ai medicinali: CARDURA, NORMOTHEN e BENUR.

Numero procedura di worksharing: DE/H/xxxx/WS/316.

È autorizzato l'aggiornamento dei paragrafi 4.5 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente ai medicinali «Cardura», «Normothen» e «Benur», relativamente alle confezioni di seguite riportate:

Cardura:

AIC n. 026821013 - «2 mg compresse» 30 compresse;

AIC n. 026821025 - «4 mg compresse» 20 compresse.

Normothen:

AIC n. 026818017 - «2 mg compresse» 30 compresse;

AIC n. 026818029 - «4 mg compresse» 20 compresse.

Benur:

AIC n. 029467014 - «2 mg compresse» 30 compresse;

AIC n. 029467026 - «4 mg compresse» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo, 71 - cap 04100, Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione

la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07893

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-275) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.